

ROMA



Protocollo RC n. 6689/2022

Deliberazione n. 20

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2022

VERBALE N. 31

Seduta Pubblica del 22 aprile 2022

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2022, il giorno di venerdì 22 del mese di aprile, alle ore 10,13, nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 21 aprile, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Svetlana CELLI la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 21 Consiglieri:

Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Biolghini Tiziana, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Ciani Paolo, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Barbato Francesca, Battaglia Erica, Bonessio Ferdinando, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Cicculi Michela, De Gregorio Flavia, De Priamo Andrea, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Ferrara Paolo, Lancellotti Elisabetta, Leoncini Francesca, Luparelli Alessandro, Matone Simonetta, Meleo Linda, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Trabucco Giorgio.

La Presidente constata che, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale, il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, che è di seconda convocazione per gli argomenti iscritti all'ordine dei lavori della riunione di giovedì 21 aprile 2022 per i quali non si è fatto luogo a deliberazione.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessora Claudia Pratelli.

(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI

(OMISSIS)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 23^a proposta nel sotto riportato testo, così come emendato:

23^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Fermariello, Pappapà, Corbucci, Converti, Zannola, Baglio, Tempesta, Ciani, Cicculi, Biolghini, Celli, Battaglia, Palmieri, Trombetti, Amodeo, Angelucci, Trabucco, Lancellotti, Melito, Bonessio, Stampete, Parrucci, Barbatì, Alemanni e Rocco.

Nuovo Regolamento in materia di “Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità”.

Premesso che

secondo il Rapporto dell'ISTAT sull'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, pubblicato il 12 gennaio 2022, nell'anno scolastico 2020/2021 sono stati più di 300mila gli studenti e le studentesse con disabilità che hanno frequentato le scuole italiane - pari al 3,6% degli iscritti - (fonte MIUR), circa 4mila in più rispetto all'anno precedente (+2%). Certamente questa dinamica è il risultato della maggiore attenzione nei confronti delle esigenze della popolazione studentesca con disabilità, anche nella

tempestività della diagnosi e della certificazione, ma deriva anche dall'aumento della domanda di assistenza da parte delle famiglie e della crescente sensibilità del sistema di istruzione ordinaria verso il tema dell'inclusione scolastica. Si legge nel Rapporto appena pubblicato che: "Il protrarsi della didattica a distanza (DAD), resa necessaria dall'emergenza pandemica, ha reso più complesso il processo d'inclusione scolastica, ostacolando l'interazione tra i coetanei e limitando la partecipazione alla didattica. Tuttavia, rispetto all'anno precedente, si registra un apprezzabile aumento dei livelli di partecipazione, anche grazie a una più adeguata organizzazione delle scuole.

Per l'anno scolastico 2020-2021, la modalità di svolgimento della didattica a distanza è stata definita in modo più chiaro e dettagliato dal Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che ha previsto anche diverse modalità di partecipazione per gli alunni con disabilità, tra le quali la possibilità di proseguire in presenza durante i periodi di attivazione della DAD. Inoltre, a differenza dell'anno scolastico 2019/2020, in cui a partire dal mese di marzo tutte le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse simultaneamente sull'intero territorio nazionale, nell'anno scolastico 2020-2021, come disposto dai D.P.C.M. emanati da ottobre 2020 e da alcune ordinanze regionali, l'attività didattica ha previsto l'alternarsi di periodi di lezione in presenza con periodi a distanza, differenziati tra territori e ordini scolastici in base al quadro pandemico del momento. Le diverse disposizioni hanno generato un panorama di prestazioni molto eterogeneo, con una maggiore attività in presenza nelle scuole del primo ciclo e un più ampio ricorso alla DAD nelle scuole del Sud Italia dove le restrizioni sono state maggiori. La riduzione dei periodi di sospensione, insieme ad una migliore organizzazione da parte delle scuole, hanno determinato un aumento considerevole dei livelli di partecipazione degli alunni con disabilità alla didattica a distanza, con una quota di esclusi che si attesta al 2,3% rispetto al 23% registrato nell'anno precedente. Quota che sale al 3,3% nelle scuole del Mezzogiorno, con punte del 4% in Calabria e in Campania. I motivi principali che hanno limitato la partecipazione degli alunni con disabilità alla didattica a distanza non variano rispetto allo scorso anno, tra i più frequenti sono da segnalare: la gravità della patologia (26%), il disagio socio-economico, la difficoltà organizzativa della famiglia (entrambi al 14%) e la mancanza di strumenti tecnologici adeguati (11%). Per una quota meno consistente di ragazzi il motivo dell'esclusione è dovuto alla difficoltà nell'adattare il Piano Educativo per l'Inclusione (PEI) alla didattica a distanza (6%) e alla mancanza di ausili didattici specifici (2%)". (Fonte: Rapporto ISTAT sull'“Inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità”, pubblicato il 12 gennaio 2022).

Il quadro complessivo riferito a Roma, tuttavia, pare discostarsi da quanto emerso dalla ricerca sopra citata e la tutela del diritto allo studio e all'istruzione degli alunni e delle alunne con disabilità, al fine di essere assicurato concretamente, richiede all'Amministrazione capitolina uno sforzo ancora maggiore per essere garantito. Sono ancora profonde le disuguaglianze in città, tra i quindici Municipi, nei livelli di inclusione scolastica dei discenti con disabilità. Tali disuguaglianze si sono acuite e si sono manifestate con forza maggiore in esito alla pandemia, che ha fatto emergere le difficoltà che incontra l'inclusione scolastica nella quotidianità.

Considerato che

si è reso necessario, pertanto, aggiornare gli strumenti regolamentari di cui dispone Roma Capitale anche alla luce degli aggiornamenti normativi e delle novità

giurisprudenziali intervenute, nonché per rispondere alle esigenze realmente legate al Servizio OEPAC.

Per questo motivo, il Nuovo Regolamento sul "Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità", contiene elementi innovativi e rafforza alcuni concetti ed elementi cardine, al fine di garantire la piena inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità che frequentano le scuole presenti sul territorio cittadino.

Si rafforzano pertanto:

- il principio della centralità dell'alunno/a con disabilità;
- la natura fortemente personalizzata del Piano Individuale e del PEI predisposti in base alle esigenze specifiche dell'alunno/a;
- la centralità del ruolo delle famiglie in ogni fase del percorso educativo. È assicurato il contributo attivo delle famiglie nella elaborazione del Piano Individuale e del PEI, nel monitoraggio costante dell'intervento e nella verifica della qualità del Servizio nel corso dell'intero ciclo scolastico;
- la garanzia che il Servizio debba essere svolto nel rispetto dei principi di massima qualità, continuità educativa ed uniformità su tutto il territorio cittadino e debba essere assicurato per tutta la durata del ciclo di studi di riferimento, favorendo la qualità dell'esperienza educativa, intesa quale fattore essenziale per l'inclusione scolastica e sociale;
- le tutele dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici applicati/e al Servizio, prevedendo l'adeguamento contrattuale, per il personale qualificato in possesso dei titoli previsti, nel livello D1 del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore sociosanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (con norme transitorie rivolte a coloro non ancora in possesso dei requisiti eppure già impegnati nel Servizio), nonché l'erogazione del pasto all'operatore OEPAC;
- si implementano le procedure di affidamento del Servizio introducendo, accanto alla ipotesi della gestione diretta tramite la c.d. "internalizzazione" del Servizio e alla procedura ad evidenza pubblica mediante gara, municipale o centralizzata, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, anche l'affidamento a soggetti del Terzo Settore, mediante la procedura dell'accreditamento con conseguente autonoma scelta delle famiglie con riferimento all'Ente gestore del Servizio.

Si introducono altresì elementi fortemente innovativi quali:

- la possibilità di "rimodulazione" del Servizio nell'ipotesi che esso debba essere prestato in forme alternative a quelle tradizionali quali Didattica a Distanza, Didattica Digitale Integrata ed Educativa domiciliare, secondo il principio del massimo livello di integrazione scolastica dell'alunno/a al fine di garantire che le risorse destinate al Servizio non vengano disperse;
- la previsione della c.d. "riserva di Welfare" affinché le ore non erogate nel corso dell'anno, per le quali non sia stata possibile la rimodulazione in altra forma o la redistribuire per l'abbattimento di eventuali liste di attesa sul Servizio, anche riferite ad alunni e ad alunne con disabilità di nuova certificazione, possano essere erogate anche nei periodi di chiusura delle scuole, al fine di garantire la partecipazione del minore con disabilità, unitamente all'operatore OEPAC, ad attività educative e socializzanti integrate di natura extrascolastica;
- si istituisce lo strumento territoriale, a vocazione fortemente operativa, che prevede anche il coinvolgimento delle Consulte per le Persone con Disabilità Municipali e delle docenti con incarico di Funzioni Strumentali, delle/dei docenti referenti per gli alunni/e con bisogni educativi speciali (BES), delle/dei docenti referenti per gli alunni/e con disturbi specifici d'apprendimento (DSA), del Gruppo di Lavoro per

l'Integrazione Scolastica Municipale (GLIM) e si rilancia il ruolo del Gruppo di Lavoro per l'Integrazione Scolastica Dipartimentale (GLID);

- si estende l'erogazione del Servizio, nel rispetto delle leggi in materia, anche presso i luoghi di degenza e/o di riabilitazione sia nelle classi e/o sezioni appositamente istituite per i minori ricoverati, ai sensi dell'art. 12 comma 9 della Legge n. 104/1992, sia attraverso l'implementazione, anche presso le strutture sanitarie, della didattica a distanza (DAD), della didattica digitale integrata (DDI) o della "educativa domiciliare".

Si considerano improprie e illegittime tutte le misure che prevedano come evidenziato nella sentenza del Tar Lazio n. 9795/2021 del 14 settembre 2021:

- la previsione di un "range" predeterminato di ore assegnabili, ovvero di ore assegnate in base a standard prestabiliti. Tale previsione è in contrasto con il principio di "personalizzazione delle misure di sostegno";
- la compressione degli interventi per l'inclusione scolastica in favore degli alunni e delle alunne con disabilità per esigenze di finanza pubblica, in quanto in palese contrasto con i principi dettati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte Costituzionale;
- la possibilità di frequenza con orario ridotto per i discenti con disabilità o la previsione di svolgere attività fuori dalla classe in appositi laboratori, salvo nei casi previsti dal PEI o nella circostanza in cui tali modalità siano necessarie per esigenze del minore e/o nel suo esclusivo interesse, alla luce del principio secondo cui, anche nelle more che il Servizio venga attivato in favore dell'alunno/a che ne abbia diritto, non può essere né impedita né limitata in alcun modo la frequenza scolastica del minore.

Si ribadisce infine la necessità che il Servizio sia assicurato in tutte le Scuole dell'Infanzia comunali e dello Stato, nonché nelle scuole statali Primarie e Secondarie di I grado presenti sul territorio di Roma Capitale, al fine di garantire a tutti/e i/le bambini/e con disabilità e alle loro famiglie, al pari di ogni altro individuo, l'accesso al fondamentale diritto all'istruzione, allo studio e alle pari opportunità.

Ai bambini e alle bambine con disabilità frequentanti i nidi di Roma Capitale è garantito il diritto alla continuità e alla stabilità del percorso educativo ai sensi della Legge n. 104/1992, come regolato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 128/2005 avente ad oggetto "Piano di integrazione dei bambini diversamente abili: estensione delle competenze dei G.I.D. (Gruppi Integrati Disabilità) Dipartimentale e Municipale, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 697 del 18 novembre 2003, anche al settore asili nido".

La scuola paritaria non comunale dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, può beneficiare di contributi annuali, in misura adeguata al numero degli alunni richiedenti e di ore assegnate, per concorrere a sostenere i costi del servizio OEPAC in favore degli/le alunni/e con disabilità, in analogia con i contributi statali disposti dalla Legge n. 62/2000 e successivi interventi, in base alle disposizioni contenute nei Regolamenti di Roma Capitale emanati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a condizione che vengano applicate le previsioni di cui agli articoli 4, 11 e 12 del presente Regolamento in quanto compatibili.

Atteso che

in data 24 marzo 2022 il Direttore del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha

espreso parere favorevole, con annotazioni, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore

F.to C. M. L'Occaso

in data 21 marzo 2022 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto."

Il Direttore

F.to M. Micheli

in data 18 marzo 2022 il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto."

Il Direttore

F.to A. Ottavianelli

in data 17 marzo 2022 il Direttore della Direzione 'Decentramento e Servizi al Territorio' del Dipartimento Decentramento, Servizi al Territorio e Città in 15 Minuti, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto."

Il Direttore

F.to S. Monni

in data 11 marzo 2022 il Direttore dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto."

Il Direttore

F.to N. De Nardo

in data 26 marzo 2022 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, fermo restando l'inserimento dei necessari stanziamenti negli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente, nel rispetto degli equilibri di bilancio."

Il Ragioniere Generale

F.to A. Boldrini

Dato atto che

la proposta, in data 9 marzo 2022, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

i Consigli dei Municipi II, III, IV e V, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole;

i Consigli dei Municipi X e XIII, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole e votato al contempo, rispettivamente, un ordine del giorno;

il Consiglio del Municipio XII, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole con osservazioni e votato, al contempo, quattro ordini del giorno;

i Consigli dei Municipi I, VI, VIII, IX, XI, XIV e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

“Art. 3 - comma 7, aggiungere, alla fine, le parole: "Fatta salva per questa ultima fattispecie la possibilità da parte dei Municipi, di chiedere ulteriori risorse da dedicare al Servizio”;

“Art. 15 - comma 2, dopo la parola "gara" e prima di "municipale o centralizzata" inserire la parola ‘pluriennale’”;

“Art. 7 - comma 3, punto a) dopo le parole "una formazione periodica" aggiungere le parole ‘di non meno di venti ore annue’”.

Municipio VI:

“Art. 4 - Modificare punto 7). Le ore non erogate nel corso dell'anno scolastico che non è stato possibile rimodulare in altra forma o ridistribuire ad altri alunni/e, nelle ipotesi previste dal comma 6), su esplicita richiesta della famiglia circa la volontà di fruire del servizio alternativo, con lo stesso operatore, possono essere altresì erogate in favore dell'alunno o dell'alunna con disabilità cui sono assegnate, anche nei periodi di chiusura delle scuole e al di fuori delle attività scolastiche, al fine di consentire la partecipazione dei bambini e delle bambine con disabilità destinatari del Servizio, in accordo con il Municipio, ad attività educative e socializzanti integrate di natura extrascolastica (quali, solo a titolo esemplificativo, centri estivi o centri invernali)”.

“Art. 6 - Modificare punto 4). Il Dipartimento, alla luce degli indicatori sopra descritti ed alla definizione di linee generali a livello capitolino, predispone la pianificazione del fabbisogno, verifica annualmente le ore di Servizio erogate in ogni Municipio, effettua i controlli necessari e dirime e valida le differenze tra il numero medio di ore richieste in sede di bilancio previsionale e quelle effettivamente erogate dall'Ente di prossimità, alla luce dei bisogni della popolazione studentesca con disabilità che abbia fatto richiesta del Servizio, anche al fine di garantire l'uniformità territoriale”.

“Art. 7 - Modificare punto 3) comma a) garantire al personale OEPAC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, una formazione periodica con frequenza almeno annuale e presso Enti di Formazione accreditati, presso Cooperative o Associazioni che abbiano attivato corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Lazio ma che non siano loro stessi affidatari del Servizio. Tale formazione è inerente alle competenze sulle specificità del singolo alunno necessarie per lo svolgimento delle attività.”

“Art. 8 - comma 2, dopo le parole “gli istituti comprensivi” aggiungere “e scuole paritarie”; comma 5, dopo le parole frequentanti le scuole dell'infanzia capitolina e dello Stato, aggiungere “scuole paritarie”;

“Art. 9 - comma 2, dopo le parole “viene comunicato a ciascuna Scuola e all'organismo affidatario del servizio” aggiungere “e alle famiglie”; comma 5, dopo le parole “sono

rese disponibili alle famiglie su loro richiesta” cancellare “ai sensi della normativa vigente”;

“Art.11 - comma 3, punto b) dopo le parole insegnante “curriculare e/o” aggiungere incaricato sul sostegno”;

“Art.14 - aggiungere il punto 3 ‘il coordinatore del servizio predispone in collaborazione con il Municipio, il foglio delle firme per la presenza mensile di ogni operatore”;

“Art.15 - aggiungere in coda al punto 4) ‘Per non comprimere l'autonoma scelta delle famiglie con riferimento all'ente gestore del Servizio, è necessario che nelle procedure di affidamento sia garantita per ciascun Municipio la presenza uniforme di Organismi tenendo conto della distribuzione territoriale degli alunni con sostegno OEPAC. In base a questo principio di uniformità è stabilito che ad ogni Organismo può essere affidato il servizio sulla base di un numero massimo di alunni che garantisca la maggiore omogeneità del servizio fra Organismi a livello municipale e cittadino, facilitando la libertà di scelta della famiglia, ferme restando le modalità che assicurano la necessaria flessibilità delle prestazioni in relazione alle possibili variazioni delle esigenze dell'Amministrazione, delle istituzioni scolastiche, della domanda da parte degli utenti, nonché il principio della continuità didattica”.

“Art.16 - Modificare punto1) “Il Dipartimento Politiche Educative provvede al controllo, monitoraggio e valutazione qualitativa e quantitativa della esecuzione del servizio a livello cittadino anche nell'ambito del Gruppo di Lavoro per l'Integrazione Scolastica Dipartimentale (GLID). La valutazione del servizio avviene con il coinvolgimento dei Municipi, dei delegati delle famiglie dei GLIM, delle istituzioni scolastiche e della Consulta Cittadina delle Persone con Disabilità, dei TSMREE, delle ASL e delle Associazione Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative”.
Inserire comma 1 bis: “Al fine di migliorare il sistema di monitoraggio e controllo e per garantire la maggiore partecipazione e rappresentanza delle famiglie di Persone con Disabilità, anche al di fuori di quelle ricomprese nella Consulta Cittadina, farà parte del GLID un rappresentante delle famiglie di Persone con Disabilità, per ogni Municipio, indicato tra quelli presenti nel GLIM”.

“Art. 17 - Modificare punto 1) È istituito, in ogni Municipio, un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Scolastica Municipale (GLIM), con il compito di monitorare e verificare il corretto svolgimento del Servizio in termini di qualità, di uniformità e di continuità educativa, nel prioritario interesse di tutti gli alunni con disabilità del territorio di riferimento. Il GLIM è composto dal Direttore della Direzione Socio-Educative Municipale o da un suo delegato, dal referente dell'Ufficio di Piano o da un suo delegato, dagli uffici dell'area socio-educativa referenti per il Servizio che relazionano anche sulle eventuali criticità manifestate dalle singole famiglie sul caso concreto, dal TSMREE della ASL territorialmente competente, dalle Funzioni Strumentali, dalle Dirigenti Scolastiche e dalle POSES, dal Presidente della Consulta Municipale delle Persone con Disabilità e dai delegati delle famiglie facenti parte dei GLH d'Istituto degli Istituti comprensivi e dai delegati alla disabilità degli Istituti paritari del territorio, dagli Enti Gestori del Servizio operanti sul territorio. Sono invitati permanentemente alle riunioni del GLIM, e possono richiederne la convocazione se necessario, il/la Presidente

del Municipio o un suo delegato/a nonché i/le Presidenti delle Commissioni Scuola e Politiche Sociali Municipali”.

Inserire: comma 1 bis

“Al fine di migliorare il sistema di monitoraggio e verifica del corretto svolgimento del servizio in termini di qualità, uniformità e continuità educativa, nel prioritario interesse degli alunni con disabilità del territorio municipale di riferimento e per garantire la maggiore partecipazione delle famiglie di Persone con disabilità, anche al di fuori di quelle ricomprese nella Consulta Municipale, farà parte del GLIM un rappresentante dei genitori di persone con disabilità per ogni istituto scolastico ...”.

Municipio VIII:

“Si ritiene necessario introdurre una forma di rappresentanza per le famiglie, includendo fra i soggetti componenti del GLID e del GLIM un genitore membro del GLI o GLH d'Istituto dei diversi Istituti Comprensivi”.

“Si ritiene necessario inserire una clausola di salvaguardia che garantisca la continuità dell'operatore anche in caso di avvicendamento del soggetto erogatore del servizio.

“Si consiglia di revisionare, nella sua totalità, il comma 6 dell'articolo 3, non essendo l'operatore OEPAC contitolare del gruppo classe. Si consiglia di rimodulare il suddetto comma in riferimento ad un piccolo gruppo di lavoro inclusione in presenza e di destinare le ore residue ad attività integrative, connesse alla scuola, per l'alunno fruitore del servizio”.

“Si ritiene più opportuno sostituire la dicitura "funzioni strumentali", punto b), con "docente referente" ove questa viene riportata all'interno de regolamento in oggetto”.

“Si rileva, inoltre, più volte la presenza della dicitura "liste d'attesa" in riferimento al servizio OEPAC, pur non essendo questa una dicitura corretta, in quanto non prevista per il servizio e in contraddizione con il regolamento stesso”.

“Si ritiene, infine, necessario ribadire l'importanza della copertura economica dei servizi, a prescindere dai riferimenti normativi relativi all'emergenza COVID presenti nell'addendum e richiamati nel regolamento”.

Municipio IX:

“Art.2 - Destinatari del servizio.

Modificare punto 3 dell'art.2:

Aggiungere, a conclusione del periodo, la seguente frase:

”La libertà di scelta dell'ente gestore da parte del/e famiglie va considerata nel caso che lo stesso venga gestito tramite l'istituto dell'accreditamento.”

“Art. 3 - Durata e modalità di erogazione del servizio. Riserva di Welfare.

Punto 6 e Punto 7

L'anno solare non coincide con l'anno scolastico. Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata impone di far gravare la spesa nell'anno solare in cui il servizio viene reso. Ne consegue che, quando la spesa si riferisce ad un anno scolastico

settembre - giugno, la stessa grava proporzionalmente su due diversi anni solari: il periodo settembre - dicembre sull'anno solare n. il periodo gennaio - giugno sull'anno solare successivo n.+1.

Per regolamentare la copertura finanziaria è necessario prevedere che il recupero possa avvenire a copertura di questo sfasamento. Si chiede di aggiungere, alla fine dei punti 6 e 7, la seguente frase:

‘Per le differenti tempistiche dell'anno solare, rispetto all'anno scolastico, il recupero può essere effettuato oltre che durante il medesimo anno scolastico anche nel medesimo anno solare’”.

“Art. 5 - Risorse economiche.

La previsione di spesa elaborata dalle Direzioni Municipali entro il 30 settembre include anche il piano delle ore di servizio da comunicarsi a ciascuna Scuola e all'Organismo affidatario almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico (circa 15 luglio).

Tale previsione, elaborata quindi sulla base di dati fotografati la prima metà di luglio di ciascun anno, consente di avanzare una richiesta di fondi consapevole e reale per il periodo gennaio - giugno dell'anno contabile successivo (n.+1).

Per il periodo settembre - dicembre (n.+1), la previsione non potrà essere altrettanto puntuale in quanto inizia un nuovo anno scolastico per il quale vengono nel frattempo elaborati nuovi Piani Individuali.

L'intervento del Dipartimento in sede di assestamento, previsto entro il mese di aprile, tiene conto delle eventuali nuove esigenze sorte dopo la prima predisposizione di Piani Individuali a luglio dell'anno precedente, ma non può tenere conto dei nuovi Piani Individuali che verranno rielaborati solo entro il successivo mese di luglio.

Considerato che, l'impegno di spesa gennaio - giugno sarà interamente o per la gran parte utilizzato, visto il meccanismo di recupero delle ore non erogate, è fondamentale fare una previsione di spesa che per la parte settembre - dicembre tenga conto del futuro andamento del servizio.

Prevedere un'ulteriore variazione di spesa coordinata dal Dipartimento da rendersi esecutiva entro il mese di settembre per un'integrazione dei fondi riferiti al periodo settembre - dicembre”.

“Art. 9 - Programmazione del Servizio.

Si chiede di modificare il punto 1, lettera e) sostituendo ‘art.18 co.3’ con ‘art. 19 co.3’”.

“Art. 13 - Inquadramento contrattuale dell'operatore OEPAC e clausola sociale.

Modificare l'ultimo capoverso:

‘Conseguentemente il personale qualificato e in possesso dei titoli previsti alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell'art. 12 del presente Regolamento deve essere inquadrato a partire dal livello D 1 del CCNL sopra citato’”.

“Art. 15 - Modalità di svolgimento del Servizio e procedure di affidamento dello stesso.

L'autonomia dei territori non può significare disparità di trattamento per l'utenza, pertanto, nella logica di perseguire l'uniformità, devono essere realizzate, con una deliberazione capitolina, le linee guida per l'accreditamento e per la scelta dell'ente gestore all'interno delle scuole a cui il Dipartimento e i Territori dovranno ispirarsi, qualora fosse perseguita la soluzione dell'accreditamento”.

“Art. 17 Istituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Scolastica Municipale (GLIM).

Il nuovo Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Scolastica (GLIM) istituito in ogni municipio è un organo il cui compito è monitorare e controllare la qualità del servizio. La composizione del GLIM è tuttavia molto complessa e poco agile, dovendo esso raggruppare un notevole numero di soggetti. Opportuno individuare una composizione più agile riducendo il numero dei soggetti e/o il numero delle presenze”.

Municipio XI:

“Si ritiene opportuno, al fine di coinvolgere le famiglie nella rimodulazione delle risorse residue, come già indicato nel "considerato che" al terzo punto del secondo capoverso "centralità del ruolo delle famiglie in ogni fase del percorso educativo e la loro scelta dell'ente gestore del servizio":

1. all'articolo 3, comma 6 aggiungere, dopo le parole “essere rimodulate, in accordo” le parole “con le famiglie”;
2. all'articolo 3, comma 7 aggiungere, dopo le parole “in accordo”, le parole “con le famiglie”;
3. alla lettera e) dell'articolo 6, sostituire la parola “sentendo” con “coinvolgendo”.

“Si ritiene opportuno adeguare la proposta di regolamento rispetto alle nuove normative relative allo stato di emergenza. Pertanto, considerato che l'Addendum richiamato nella nuova proposta di regolamento è un documento di fatto legato allo stato di emergenza che, come noto, terminerà il 31 marzo prossimo, si ritiene necessario:

1. abrogare nei "visti" dalle parole "Addendum" a "QM0/2329";
2. abrogare il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento”.

“Si ritiene utile, per armonizzare le scadenze economiche con quelle dell'erogazione del servizio:

1. sostituire all'art. 5, comma 2 la parola ‘aprile’ con ‘maggio’”.

Municipio XII:

“In relazione all’art. 8, comma 1 in relazione alla domanda attualmente viene presentata dalle famiglie attraverso moduli cartacei che devono essere compilati, scansionati e inviati via email o consegnati brevi manu agli uffici preposti. Si propone di inserire, al termine del comma, l’avvio di una costituzione di un’anagrafica scolastica unificata attraverso una pagina web, con accesso tramite SPID, dove la famiglia potrà inserire i dati anagrafici e caricare le certificazioni richieste, ovvero L. 104/92 e CIS”.

Municipio XIV:

“Pagina 6, art. 2, comma 4 - punto 3: dopo le parole “da specifiche esigenze dell'alunno/a”, aggiungere ‘L'orario personalizzato può essere previsto SOLO per partecipare a terapie riabilitative o per motivi di salute certificati e dev'essere SEMPRE inserito nel PEI e autorizzato dalla famiglia’”;

“Pagina 12, art. 8, comma 2, dopo le parole "Gli Istituti comprensivi" aggiungere ‘e le scuole paritarie’”;

“Pagina 12, art. 8, comma 5, dopo le parole ‘Frequentanti le scuole dell'infanzia Capitoline e dello Stato' aggiungere ‘scuole paritarie’”;

“Pagina 13, art. 9, comma 2, dopo le parole “viene comunicato a ciascuna Scuola e all'Organismo affidatario del servizio” aggiungere ‘e alla famiglia’”;

“Pagina 13, art. 9 comma 5, dopo le parole “sono rese disponibili alle famiglie su loro richiesta” cancellare ‘ai sensi della normativa vigente’”;

“Pagina 15, art. 11 punto b) dopo le parole “insegnante, curriculare e/o” aggiungere ‘incaricato sul sostegno’”;

“Pagina 17, art. 14 aggiungere il punto 3 ‘Il coordinatore del servizio predispone, in collaborazione con il Municipio, il foglio delle firme per la presenza mensile di ogni operatore’”.

Municipio XV:

“Per quanto riguarda l'art.8 comma 1 che così recita “la domanda per la richiesta del servizio deve essere presentata da parte degli aventi diritto all'inizio di ogni ciclo scolastico, ovvero con frequenza pari alla validità delle certificazioni ex legge 104/92, art. 3 ordinariamente entro i termini stabiliti per le iscrizioni scolastiche: al Municipio per i Nidi e le strutture della prima infanzia e al Dirigente Scolastico per gli Istituti Comprensivi Statali”.

Consideriamo la tempistica che gli Istituti Comprensivi statali devono seguire per la richiesta dell'organico docente di sostegno e allo scopo di tutelare al massimo il diritto allo studio degli alunni e alunne con disabilità del territorio di Roma Capitale, proponiamo la seguente cronologia:

Entro la fine di marzo di ogni anno all'USR Lazio organico e invio richiesta di assegnazione di Operatore per l'Autonomia agli Uffici del Municipio, Servizio Sociale, Area disabilità da parte dei Dirigenti Scolastici.

Entro metà giugno di ogni anno integrazione di eventuali modifiche alla richiesta inviata a marzo (trasferimenti alunni in entrata o in uscita dalle classi) all'USR Lazio e l'Autonomia agli Uffici del Municipio XV, Servizio Sociale.

Si sottolinea che introducendo questa scansione temporale si andrebbe anche a migliorare quanto prevede l'art. 9, comma 2: il piano delle ore di servizio, unitamente alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale di ciascun alunno/a viene comunicato a ciascuna scuola e all'organismo affidatario del servizio almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.

I 45 giorni potrebbero diventare 60 utilizzando i mesi di luglio e agosto.

Si sottolinea che nel periodo che precede l'anno scolastico (mediante il 14 settembre) in tutti gli Istituti Comprensivi, nidi e strutture della prima Infanzia devono avvenire i GLO (così come previsto dalle linee guida).

Coscienti del fatto che per il 2022 l'osservazione sopra prodotta non potrà essere attuata, auspichiamo in una rapida istituzione del RUC, Registro Unico Cittadino, e dei Registri municipali, per poter attingere già dal 2023 al sistema di Accreditamento”.

Dato atto che

con note prot. RC/9913 del 30 marzo 2022, prot. RC/10033 del 31 marzo 2002 e prot. RC/10033 del 31 marzo 2022, prot. RC/10101 dell'1 aprile 2022, prot. RC/10348 del 4 aprile 2022, prot. RC/10974 del 7 aprile 2022, i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alla Commissione Capitolina Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, alla Commissione Capitolina Pari Opportunità, alla Commissione Capitolina Permanente V - Politiche Sociali e della Salute e alla Commissione Capitolina Permanente XI - Scuola;

nella seduta congiunta del 4 aprile 2022 la Commissione Capitolina Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e la Commissione Capitolina delle Pari Opportunità, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

nella seduta congiunta del 5 aprile 2022 la Commissione Capitolina Permanente V – Politiche Sociali e della Salute e la Commissione Capitolina Permanente XI – Scuola, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento.

Visti, come da documentazione in atti, i pareri di regolarità tecnica dei Dirigenti responsabili dei Servizi e di regolarità contabile del Dirigente di Ragioneria Generale, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), in ordine agli emendamenti approvati.

Visti:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza, ratificata con la Legge n. 176 del 1991;
- la legge 5 febbraio 1992 n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge della Regione Lazio 30 marzo 1992, n. 29 e s.m.i., recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";
- il Decreto Legge 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea proclamata il 7 dicembre del 2000;
- la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, che recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista "sanitario";
- la nota del MIUR prot. n. 3390 del 30 novembre 2001, indica la finalità dell'assistenza di base, le competenze delle Istituzioni scolastiche e dell'Ente Locale;
- le "linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico" emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute il 25 novembre 2005;
- la Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata con Legge n. 18 il 3 marzo 2009;

- le linee guida del MIUR, approvate con nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009;
- la legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- la circolare MIUR n. 8/2013 prot. n. 561 del 6 marzo 2013, recante "Direttiva MIUR 27 dicembre 2012, Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e l'organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";
- la Circolare Regione Lazio n. 252122/GR/11/00 dell'8 aprile 2014 individua "Modalità e criteri per l'accoglienza e la presa in carico dell'alunno con disabilità. Integrazioni/modifiche Circolare n. 18157/D4/00 del 13 febbraio 2009";
- il Decreto del Commissario ad acta n. 306/2014 della Regione Lazio di "Adozione della scheda S.Va.M.Di ... omissis ..." con il quale veniva approvato quale strumento di valutazione multidimensionale per le persone con disabilità la Scheda di Valutazione Multidimensionale Disabili (S.Va.M.Di.) basata sulla struttura e sull'organizzazione concettuale dell'ICF;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- la Legge Regionale n. 11/2016 del 10 agosto 2016;
- il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità";
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Lazio n. 88 del 28 febbraio 2017 concernente i servizi e gli interventi sociali di assistenza alla persona;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2016;
- il parere del Consiglio di Stato n. 01382/2018 del 26 luglio 2018;
- la Sentenza del Consiglio di Stato, n. 6617/2018 del 22 novembre 2018;
- il parere ANAC n. 2052/2018;
- le linee guida ANAC n. 3235/2019;
- la Sentenza del TAR Sardegna del 29 ottobre 2020 n. 595/2020;
- la Sentenza del TAR Lazio n. n. 02858/2021 del 14 settembre 2021;
- la sentenza del Consiglio di Stato R.G. n. 04512/2020 del 21 gennaio 2022.

Visti infine:

- il T.U.E.L.;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento dell'Assemblea Capitolina

tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di approvare il seguente Regolamento sul "Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. L'Amministrazione, fermo restando la dispiegazione dei relativi effetti riservata a successivi provvedimenti, adottati nelle opportune sedi e dagli Organi competenti, ravvisa l'opportunità di valutare, al fine di elevare i livelli di professionalità del personale OEPAC, le seguenti misure:

- per il personale già impegnato nel servizio alla data di esecutività della presente deliberazione e fino ad esaurimento, si prescinde dal possesso del titolo in caso di comprovata esperienza della durata di almeno tre anni di servizio nel medesimo ruolo, presso Organismi pubblici e privati;
 - per il personale non in possesso del titolo OEPAC, sia previsto il conseguimento in un margine di tempo adeguato;
- di abrogare ogni altro precedente Regolamento in materia, con particolare riferimento alle Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 80 del 2017, n. 74 del 2020 e n. 73 del 2021.

ROMA



NUOVO REGOLAMENTO
DI ROMA CAPITALE
IN MATERIA DI

“SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO, ALL’AUTONOMIA E ALL’INCLUSIONE
SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
CON DISABILITÀ”

INDICE

TITOLO I – ASPETTI GENERALI	pag. 1
Art. 1 – Definizione e finalità del Servizio	pag. 1
Art. 2 – Destinatari del Servizio e redazione del Progetto Individuale	pag. 2
Art. 3 – Durata e modalità di erogazione del Servizio. Riserva di Welfare	pag. 3
Art. 4 – Caratteristiche del Servizio	pag. 4
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE	pag. 5
Art. 5 – Risorse economiche	pag. 5
Art. 6 – Competenze istituzionali	pag. 6
Art. 7 – Impegni della famiglia, della Scuola e dell’Organismo	pag. 8
Art. 8 – Richiesta del Servizio	pag. 9
Art. 9 – Programmazione orario del Servizio	pag. 10
Art. 10 – Variazione o cessazione del Servizio nelle scuole capitoline	pag. 11
TITOLO III – COMPITI E REQUISITI	pag. 12
Art. 11 – Compiti dell’OEPAC	pag. 12
Art. 12 – Requisiti dell’OEPAC	pag. 14
Art. 13 – Inquadramento contrattuale dell’operatore OEPAC e clausola sociale	pag. 14
Art. 14 – Coordinatore del Servizio	pag. 15
TITOLO IV – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLO STESSO MONITORAGGIO E CONTROLLO	pag. 15
Art. 15 – Modalità di svolgimento del Servizio e procedure di affidamento dello stesso	pag. 15
Art. 16 – Monitoraggio, controllo e sistema sanzionatorio. Rilancio del Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica Dipartimentale (GLID)	pag. 17

Art. 17 – Istituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Scolastica Municipale (GLIM)	pag. 17
Art. 18 – Divieti	pag. 18
Art. 19 – Disposizioni finali e norme transitorie	pag. 19

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Definizione e finalità del Servizio

1. Il Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, di qui in seguito denominato Servizio, è istituito in favore di tutti i discenti con disabilità frequentanti le Scuole dell'Infanzia comunali e dello Stato, nonché le scuole statali Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale, al fine di garantire loro, al pari di ogni altro individuo, l'accesso al fondamentale diritto all'istruzione, allo studio e alle pari opportunità.
2. È obbligo dell'Amministrazione capitolina, in ogni sua articolazione, anche municipale, porre in essere tutte le iniziative, le misure e gli strumenti volti a garantire a tutti gli alunni e le alunne con disabilità l'effettiva attuazione del diritto allo studio, all'istruzione e all'inclusione scolastica, in ossequio alle disposizioni di rango internazionale, costituzionale e nel rispetto delle fonti primarie vigenti in materia.
3. Il Servizio concorre alla realizzazione e alla garanzia della piena integrazione scolastica, in un'ottica costituzionalmente orientata, degli alunni e delle alunne con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Scuole dell'Infanzia presenti sul territorio capitolino, con la finalità di assicurare, senza soluzione di continuità fra i diversi cicli, il diritto allo studio, all'educazione, all'istruzione, all'autonomia, all'inclusione e alla continuità educativa dei discenti con disabilità, ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della Legge Quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 e di quanto previsto nell'art. 14 comma 2 della Legge Quadro n. 328/2000, assicurando loro gli interventi necessari al fine di promuoverne la piena integrazione e formazione scolastica.
4. La scuola paritaria non comunale, dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado può beneficiare di contributi annuali, in misura adeguata al numero degli alunni richiedenti e di ore assegnate, per concorrere a sostenere i costi del servizio OEPAC in favore degli/le alunni/e con disabilità, in analogia con i contributi statali disposti dalla Legge n. 62/2000 e successivi interventi, in base alle disposizioni contenute nei Regolamenti di Roma Capitale emanati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a condizione che vengano applicate le previsioni di cui agli articoli 4, 11 e 12 del presente Regolamento in quanto compatibili.
5. Il principio generale che regola il Servizio è la tutela del diritto allo studio degli/le alunni/e con disabilità attraverso il coordinamento, sia strategico sia operativo, tra Amministrazione capitolina e municipale, Uffici e Servizi delle ASL preposti alla diagnosi e alla assistenza degli alunni con disabilità, le famiglie, le istituzioni scolastiche pubbliche, statali e soggetti del Terzo Settore che offrono il personale OEPAC (Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione).

Articolo 2

Destinatari del Servizio e redazione del Progetto Individuale

1. I destinatari del Servizio sono gli alunni e le alunne con disabilità certificata, o in via di certificazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge quadro n. 104/92, frequentanti le Scuole dell'Infanzia Capitoline e dello Stato, nonché le scuole statali Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale.
2. Per l'attivazione del Servizio, contestualmente all'accertamento previsto dall'art. 4 della Legge n. 104/92, può essere richiesto dai genitori del minore, o da chi esercita la potestà genitoriale, il certificato attestante la condizione di disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 104/92, all'Ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL competente territorialmente, ovvero dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), necessario ai fini della formulazione del Progetto Individuale di cui all'articolo 14 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000;
3. Il Progetto Individuale, redatto anche ai sensi del successivo art. 4 comma 2, è volto a realizzare la piena integrazione degli alunni e delle alunne con disabilità e deve pertanto essere predisposto in base alle esigenze specifiche dell'individuo e alla luce delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale o nel Profilo di Funzionamento, nonché delle decisioni assunte durante il GLO nella stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
4. Il Servizio deve essere erogato in base a quanto previsto nel Progetto Individuale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo nel rispetto di quanto indicato nel successivo art. 5 comma 1, e sono da considerarsi improprie e illegittime tutte le misure che prevedano:
 - un range predeterminato di ore assegnabili, ovvero ore assegnate in base a standard prestabiliti. Tale previsione è in contrasto con il principio di "personalizzazione delle misure di sostegno";
 - la compressione degli interventi per l'inclusione scolastica in favore degli alunni e delle alunne con disabilità per esigenze di finanza pubblica, in quanto in palese contrasto con i principi dettati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte Costituzionale;
 - la possibilità di frequenza con orario ridotto per i discenti con disabilità o la previsione di svolgere attività fuori dalla classe in appositi laboratori, a meno che ciò non sia espressamente previsto nel PEI, ovvero non sia determinato, in accordo con la famiglia, da specifiche esigenze dell'alunno/a.
5. Nelle more che il Servizio venga attivato in favore dell'alunno/a che ne abbia diritto, non può essere né impedita né limitata la frequenza scolastica del minore con disabilità. Sono illegittime tutte le previsioni relative alla possibilità di frequenza con orario ridotto (entrate ritardate e/o uscite anticipate) per i discenti con disabilità e/o le misure che comportino lo svolgimento di attività fuori dalla classe, a meno che queste non siano previste dal Progetto Individuale o dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nelle circostanza in cui tali modalità rispondano a specifiche esigenze dell'alunno/a, in accordo con la famiglia e nell'esclusivo interesse del minore con disabilità.

6. La scuola paritaria non comunale, dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado può beneficiare di contributi annuali, in misura adeguata al numero degli alunni richiedenti e di ore assegnate, per concorrere a sostenere i costi del servizio OEPAC in favore degli/le alunni/e con disabilità, in analogia con i contributi statali disposti dalla Legge n. 62/2000 e successivi interventi, in base alle disposizioni contenute nei Regolamenti di Roma Capitale emanati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a condizione che vengano applicate le previsioni di cui agli articoli 4, 11 e 12 del presente Regolamento in quanto compatibili.

Articolo 3

Durata e modalità di erogazione del Servizio. Riserva di Welfare

1. Il Servizio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere garantito con carattere di continuità e di uniformità su tutto il territorio cittadino e deve essere assicurato per tutta la durata del ciclo di studi di riferimento, favorendo la qualità dell'esperienza educativa intesa quale fattore essenziale per l'inclusione scolastica e sociale.
2. Deve altresì essere garantita, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. c) della Legge n. 104/92, la continuità educativa fra i diversi percorsi scolastici, prevedendo la partecipazione dell'OEPAC nelle forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore, al fine di favorire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona con disabilità in tutti gli ordini e gradi, consentendo, ove possibile, il completamento del percorso dell'obbligo.
3. Il Servizio si realizza all'interno della scuola e/o nelle sue pertinenze (mense, campi sportivi, palestre, ecc.) durante lo svolgimento delle normali attività, compresi gli esami di stato, nonché in tutti i contesti, anche esterni alla scuola, cui partecipa il gruppo classe, incluse le gite di istruzione giornaliera, i campi scuola e/o viaggi d'istruzione, mediante la figura dell'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAC), e non comporta alcun onere per la famiglia.
4. Agli alunni e alle alunne con disabilità di cui al presente Regolamento, soggetti/e all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti/e per motivi di salute a frequentare la scuola, devono essere garantite, ai sensi dell'art. 12 comma 9 della Legge Quadro n. 104/92, l'educazione e l'istruzione scolastica anche attraverso l'erogazione del Servizio presso i luoghi di degenza e/o di riabilitazione, sia nelle classi e/o sezioni appositamente istituite per i minori ricoverati, sempre ai sensi del già citato art. 12 comma 9, sia attraverso la implementazione della didattica a distanza (DAD) che della didattica digitale integrata (DDI) realizzata ai sensi del presente Regolamento.
5. Al fine di tutelare il diritto allo studio e la continuità didattica degli alunni e delle alunne con disabilità cui è destinato il Servizio, deve essere garantita l'erogazione della totalità delle ore loro assegnate svolte in presenza, in didattica a distanza (DAD), in didattica digitale integrata (DDI) e/o in assistenza educativa domiciliare. Nel corso dell'anno solare le risorse che risultino residue, in quanto riferite ad ore non erogate durante l'anno scolastico in favore degli alunni beneficiari e che non è stato possibile erogare in favore dell'alunno o dell'alunna neanche sotto forma di DAD o DDI, devono essere comunque ridestinate al Servizio e possono essere rimodulate, in accordo con il Municipio, ai fini dell'abbattimento di eventuali liste di attesa, anche riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, sul Servizio stesso, o al fine di assicurare gli "aumenti di ore" a chi ne abbia diritto, ovvero

possono essere destinate a interventi specifici in favore del gruppo classe in cui è inserito l'alunno o l'alunna con disabilità destinatario del Servizio.

6. Le ore non erogate nel corso dell'anno scolastico che non è stato possibile, in alcun modo, rimodulare in altra forma o ridistribuire ad altri alunni/e, nelle ipotesi previste dal comma 5), possono essere altresì erogate in favore dell'alunno o dell'alunna con disabilità cui sono assegnate, anche nei periodi di chiusura delle scuole e al di fuori delle attività scolastiche, al fine di consentire la partecipazione dei bambini e delle bambine con disabilità destinatari del Servizio, in accordo con il Municipio, ad attività educative e socializzanti integrate di natura extrascolastica.
7. Tutte le azioni e le misure sopra descritte che comportino una modifica delle modalità di erogazione del Servizio devono essere preventivamente concordate, anche attraverso apposita co-progettazione, con la Direzione Socio-Educativa municipale interessata che le renderà note al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale.

Articolo 4

Caratteristiche del Servizio

1. L'attività svolta attraverso il Servizio è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia dell'attività didattica degli insegnanti che del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici.
2. Il servizio viene svolto, in termini sia qualitativi che quantitativi, in base a quanto previsto nel Progetto Individuale di cui all'art. 14, comma 2, della Legge n. 328/2000. Il Progetto Individuale è redatto, anche alla luce di quanto descritto all'art. 2 del presente Regolamento, dai competenti Uffici municipali sulla base del profilo di funzionamento, su richiesta e con l'attivo coinvolgimento dei genitori del minore o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto Individuale, sono definite anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche.
3. Il Servizio, in coerenza con il Progetto Individuale e a garanzia di continuità ed efficacia, deve essere redatto integrando tutti gli interventi e percorsi (sociali, educativi, sportivi, culturali, riabilitativi, ecc.) che coinvolgono l'alunno o l'alunna con disabilità.
4. Il Servizio ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di complessità della disabilità e alle potenzialità evolutive del minore.
5. Il Servizio assume un ruolo primario per gli alunni e le alunne con disabilità al fine di:
 - consentire la comunicazione e la relazione con l'ambiente e il gruppo scolastico;
 - garantire sostegno e mediazione per i bisogni essenziali (autonomia personale, spostamento, attivazione di funzioni prassiche, incluso il momento del pasto, e della comunicazione);
 - favorire il raggiungimento e il mantenimento dell'autonomia personale, ivi compresa la cura dell'igiene personale, quando è previsto dal PEI come percorso all'autonomia, e l'uso dei servizi igienici;
6. L'operatività del servizio, in attuazione del Progetto Individuale, prevede interventi di assistenza fisica e di relazione ed è finalizzata:
 - al supporto dell'attività didattico-educativa interna e all'inclusione in aula e/o nel gruppo classe, prevenendo situazioni di isolamento;

- al supporto nelle attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e al potenziamento delle abilità residue e socializzanti;
- a favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
- a contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente;
- alla vigilanza, all'accompagnamento e all'assistenza;
- all'ausilio nell'alimentazione, quale momento educativo ed inclusivo cui partecipa anche l'OEPAAC;
- a facilitare l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativo-scolastici promossi e realizzati dalla scuola per lo svolgimento di attività ludiche laboratoriali, culturali e sportive previste dal Piano educativo individuale (PEI);
- a favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno), anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative, culturali anche extra-curricolari, scolastiche e della comunità territoriale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Articolo 5

Risorse economiche

1. La copertura finanziaria necessaria all'espletamento del Servizio, avviene qualificando la spesa sul centro di responsabilità di competenza municipale dedicato ed autonomo in sede di Bilancio previsionale ed in considerazione di quanto previsto dal presente Regolamento. A tale scopo, le competenti Direzioni Municipali quantificano, entro il 30 settembre di ogni anno, il fabbisogno di risorse per il successivo bilancio previsionale sulla base:
 - del numero di alunni con disabilità in carico durante l'anno scolastico in corso;
 - del relativo piano orario del servizio;
 - del costo del servizio sulla base dei parametri economici contrattuali di riferimento e vigenti;
 - della presenza di liste di attesa riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, ovvero sulla base della presenza di alunni/e che necessitino di un "aumento ore" di Servizio in virtù del PEI.
2. Entro la fine del mese di aprile di ogni anno, il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, sulla base delle richieste avanzate dai Municipi e ai fini dell'Assestamento di bilancio, di norma previsto a luglio, provvede a inviare una richiesta di aggiornamento della copertura finanziaria del servizio relativo al terzo quadrimestre dell'anno contabile che tenga conto:
 - delle permanenze, dei nuovi alunni iscritti e di quelli uscenti;
 - del piano orario medio di servizio;
 - del costo del servizio sulla base dei parametri economici contrattuali di riferimento e vigenti;

- della presenza di liste di attesa riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, ovvero sulla base della presenza di alunni/e che necessitino di un "aumento ore" di Servizio sulla base del PEI.
3. L'Amministrazione provvede a rendere disponibili i fondi necessari a garantire il Servizio sia in termini di qualità, di continuità e di uniformità su tutto il territorio cittadino sul menzionato centro di costo.
- L'Amministrazione garantisce l'utilizzo di tutti i fondi assegnati nel corso dell'anno anche predisponendo, in caso della presenza di risorse residue, e in accordo con la famiglia, ulteriori attività a beneficio degli alunni con disabilità, anche alla luce di quanto previsto nel precedente art. 3.

Articolo 6

Competenze istituzionali

1. 1. Il Servizio è garantito dal Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, di seguito denominato Dipartimento, e dalle Direzioni Socio-Educative territorialmente competenti.
2. Il Dipartimento promuove la concertazione interistituzionale con l'Ufficio Scolastico Regionale, le Scuole, il Dipartimento Politiche Sociali, i Municipi, le A.S.L., la Consulta Cittadina e le Consulte Municipali delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie, le Organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative e le altre Istituzioni coinvolte nello sviluppo del servizio per definire strategie cittadine di intervento condivise che assicurino qualità, continuità ed uniformità del servizio su tutto il territorio capitolino.
3. Entro giugno di ogni anno il Dipartimento elabora un rapporto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio erogato, attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi e qualitativi, sulla base delle normative vigenti di settore, unitamente a quelli previsti dai piani annuali esecutivi di gestione (PEG). Tra gli indicatori ed i relativi indici qualitativi e quantitativi devono essere chiaramente indicati, per ogni Municipio, il numero degli alunni e delle alunne con disabilità in lista di attesa o che necessitino di un "aumento ore" o a qualunque titolo in attesa dell'erogazione del Servizio.
4. Il Dipartimento, alla luce degli indicatori sopra descritti, predispone la pianificazione del fabbisogno, verifica annualmente le ore di Servizio erogate in ogni Municipio, effettua i controlli necessari e dirime e valida le differenze tra i dati di costo del servizio richiesti in sede di Bilancio previsionale e quelli effettivamente erogati dall'Ente di prossimità, alla luce dei bisogni della popolazione studentesca con disabilità che abbia fatto richiesta del Servizio.
5. Il Dipartimento, in caso di affidamento del servizio OEPAC a soggetti del Terzo Settore, per garantire l'erogazione del pasto all'Operatore realizza, nel rispetto delle norme vigenti, accordi tra gli operatori economici che erogano il servizio di ristorazione nelle scuole e gli enti gestori del servizio OEPAC, prevedendo a tale scopo, la necessaria copertura economica, nel rispetto della Legge Regionale n. 29/1992. Tali accordi sono finalizzati all'erogazione del pasto all'OEPAC nei casi in cui quest'ultimo eroghi la sua prestazione lavorativa durante l'orario di mensa dell'alunno e dell'alunna con disabilità.
6. Spetta ai Municipi (anche per il tramite dell'Osservatorio del Lavoro di Roma Capitale) competenti per l'attuazione dell'intervento, tramite i propri referenti:

- a. garantire l'ascolto e il confronto attivo con le famiglie al fine della elaborazione del Progetto Individuale e a fine di condividere ogni informazione ed iniziativa utile, in un'ottica olistica ed integrata, alla piena inclusione dell'alunno/a con disabilità e alla piena realizzazione del suo percorso formativo;
 - b. raccordarsi, unitamente alle famiglie, con le scuole del territorio, i servizi ASL TSMREE territorialmente competenti e con i centri accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale per un costante coordinamento e miglioramento degli interventi;
 - c. acquisire le schede anagrafiche degli alunni e delle alunne con disabilità, nonché di tutta la documentazione utile e necessaria alla piena e corretta realizzazione del Servizio in favore dell'alunno/a;
 - d. verificare i curricula e i requisiti del personale OEPAC nei casi di sostituzione temporanea o definitiva dell'operatore;
 - e. verificare e monitorare, anche coinvolgendo la famiglia e la scuola, il corretto espletamento del Servizio, le prestazioni e la sua qualità, chiedendo la sostituzione del personale in caso di comprovato comportamento scorretto e negligente;
 - f. verificare l'applicazione degli accordi contrattuali di settore e la corretta applicazione del C.C.N.L. e dei Contratti e Accordi Collettivi Decentrati Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative di categoria, al personale impiegato nel Servizio attivando, qualora necessario, l'Osservatorio del Lavoro, o Organo equivalente di autocontrollo interno all'Amministrazione capitolina, anche al fine di attuare strategie di contrasto al lavoro sommerso nel settore in questione e all'applicazione di CCNL spuri e mancato rispetto nella corretta applicazione normo-economica dei CCNL applicati. In caso di mancata corretta applicazione delle norme di legge e dei contratti o accordi collettivi, il Municipio, informato il Dipartimento, provvede a valutare l'esclusione dell'Ente gestore dal Servizio e ad attivare le relative procedure amministrative;
 - g. provvedere, anche per il tramite della Centrale Unica degli Acquisti, a fornire materiali e ausili inerenti l'arredo scolastico (banchi speciali, sedie, tappetoni, cunei, ecc.), ausili e attrezzature necessarie ai fini di rendere pienamente efficace il servizio di assistenza educativa e culturale nelle scuole oggetto del presente Regolamento, tenendo conto che sono esclusi dall'erogazione agli utenti gli ausili e le apparecchiature protesiche personali inserite nel Nomenclatore Tariffario di cui al D.C.P.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza" e s.m.i., perché forniti dalla ASL.
7. È prevista la possibilità di un Protocollo d'Intesa tra Comune, ASL e Scuola finalizzato al ricondizionamento, da parte della ASL, di beni e ausili assegnati alla struttura scolastica per alunni con disabilità che ne renda possibile il loro riutilizzo, istituendo un archivio consultabile attraverso i Centri Territoriali di Supporto - CTS, nel quale vengano messi a disposizione.

Articolo 7

Impegni della famiglia, della Scuola e dell'Organismo

1. La Famiglia

La famiglia concorre alla elaborazione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e alla piena realizzazione dell'inclusione scolastica del minore con disabilità. Monitora la effettiva personalizzazione delle misure di sostegno e di integrazione scolastica predisposte in favore dell'alunno o dell'alunna. Il ruolo attivo della famiglia si esplica anche attraverso:

- a. il suo pieno coinvolgimento nelle sedi di discussione, elaborazione e aggiornamento degli interventi in favore del minore nelle sedi previste dalla normativa, nonché il pieno coinvolgimento in tutti i momenti di confronto promossi dalla scuola;
- b. la possibilità di avanzare al Municipio proposte e suggerimenti migliorativi del servizio;
- c. la condivisione e la tempestiva comunicazione al Municipio di tutti gli elementi, anche riferiti alla vita extra scolastica del minore, utili alla definizione del percorso educativo e formativo dell'alunno o dell'alunna con disabilità;
- d. il rispetto dell'orario di frequenza scolastica, salvo nei casi di "orario personalizzato" previsto dal PEI, ovvero per motivi legati a specifiche esigenze del minore.

2. La scuola

- a. garantisce la partecipazione delle famiglie a momenti di incontro e confronto sull'organizzazione del Servizio anche attraverso la proposta di Patti Formativi Individualizzati;
- b. ha il compito di organizzare e realizzare il Servizio destinando ad esso tutte le risorse già assegnate, nonché di monitorare costantemente, con il coinvolgimento delle famiglie, delle Funzioni Strumentali, delle/dei docenti referenti per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), delle/dei docenti referenti per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento (DSA) e degli operatori OEPAC, il suo corretto svolgimento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- c. ha il compito di garantire la partecipazione dell'alunno e/o dell'alunna con disabilità, in accordo con la famiglia e con il supporto dell'OEPAC, a tutte le attività rivolte agli studenti, anche se non previste dal PEI, al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione nel massimo livello di inclusione;
- d. in caso di criticità o di ulteriori necessità e/o integrazioni emerse nel Servizio, anche dietro comunicazione ricevuta dalla famiglia, effettua segnalazione all'Ufficio municipale competente per l'attivazione delle misure previste dall'ordinamento e dal Contratto di servizio.

3. L'Organismo deve:

- a. garantire al personale OEPAC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, una formazione periodica, adeguata e aggiornata, con frequenza almeno annuale e presso Enti di Formazione accreditati, presso Cooperative o Associazioni che abbiano attivato corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Lazio. Tale formazione è inerente alle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività;

- b. assicurare costantemente, attraverso il Coordinatore del Servizio Educativo per l'Autonomia ed i singoli Operatori assegnati agli alunni, il confronto con la scuola e la famiglia, garantendo la massima collaborazione a tutte le iniziative tese a verificare l'efficacia del proprio operato rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi e di inclusione dell'alunno/a con disabilità;
- c. supervisionare, con frequenza almeno mensile, gli interventi degli operatori OEPAC anche sul posto di lavoro al fine della migliore efficacia dell'intervento;
- d. fornire all'Amministrazione i curricula del personale OEPAC come parte integrante della documentazione richiesta dalla stessa;
- e. garantire in costanza di contratto la continuità dell'operatore assegnato all'alunno/a con disabilità nell'arco dell'intero anno scolastico e dell'intero ciclo scolastico. Laddove questo non fosse possibile, per volontà indipendente dall'Organismo, deve essere previsto un affiancamento, non oneroso per l'Amministrazione, finalizzato a mitigare e ridurre l'impatto negativo per l'alunno/a derivante dall'eventuale cambio della figura di riferimento;
- f. garantire il massimo orario di lavoro per il personale OEPAC, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro e delle proprie esigenze organizzative;
- g. garantire, compatibilmente con la procedura di affidamento del Servizio, e comunque in ogni caso almeno in fase di prima applicazione, l'assunzione del personale già in servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere;
- h. è compito del gestore garantire sempre, in caso di assenza dell'operatore per qualsiasi ragione, adeguata sostituzione nelle ore di copertura prevista, nonché informare la famiglia dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 8

Richiesta del Servizio

1. La domanda per la richiesta del Servizio deve essere presentata da parte degli aventi diritto all'inizio di ogni ciclo scolastico, ovvero con frequenza pari alla validità della certificazione ex Legge n. 104/92 art. 3, ordinariamente entro i termini stabiliti per le iscrizioni scolastiche: al Municipio per le scuole dell'infanzia capoline, e al Dirigente scolastico per gli Istituti Comprensivi statali.
2. Gli Istituti Comprensivi statali provvedono all'invio al Municipio competente territorialmente della domanda e dei documenti di cui al successivo comma 3.
3. Alla domanda deve essere allegata copia dei documenti richiesti sulla base delle indicazioni fornite con apposita circolare del Dipartimento da emanarsi in tempi utili per l'iscrizione scolastica.
4. Ogni richiesta presentata oltre il termine, se ricorrono i requisiti richiesti dalla legge per l'attivazione del Servizio, viene accolta dal Municipio che provvede a garantire l'intervento nel minor tempo possibile, impegnando i fondi necessari, ovvero rimodulando le risorse residue, ovvero ancora richiedendo l'integrazione delle risorse necessarie.
5. Il Servizio è rivolto agli alunni e alle alunne con disabilità residenti nella città di Roma e frequentanti le Scuole dell'Infanzia Capoline e dello Stato, nonché le scuole statali Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale. L'Amministrazione provvede ad attivare accordi istituzionali al fine di garantire il servizio agli alunni e alle alunne residenti nel territorio di Roma Capitale e

frequentanti strutture scolastiche nei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale e agli alunni non residenti che frequentano le strutture scolastiche site nel territorio capitolino, a condizione di reciprocità.

Articolo 9

Programmazione orario del Servizio

1. L'assegnazione del numero di ore del servizio ai singoli alunni e alle singole alunne è disposta da parte dell'Ufficio municipale competente all'esito del processo di definizione dell'intervento ed in coerenza con il PEI:
 - a. sulla base delle esigenze educative e scolastiche del minore e della necessaria personalizzazione delle misure di sostegno e di integrazione a lui destinate;
 - b. sulla base della ratio per cui è il "contesto", inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare alle esigenze dell'alunno/a con disabilità, e non viceversa;
 - c. sulla base del principio per cui le esigenze di finanza pubblica non possono giustificare restrizioni alle tutele cui gli studenti con disabilità hanno diritto, nel rispetto di quanto indicato nel precedente art. 5 comma 1;
 - d. previo confronto con la famiglia, il servizio TSMREE della ASL territorialmente competente e la scuola;
 - e. utilizzando la scheda per le assegnazioni orarie di cui all'art. 19 - comma 3 e sulla base della documentazione di cui all'art. 8.
2. Il piano delle ore di servizio, unitamente alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico-funzionale di ciascun alunno/a, viene comunicato a ciascuna Scuola, alla famiglia e all'Organismo affidatario del servizio, almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, con esclusione della prima applicazione del presente Regolamento.
3. L'Organismo affidatario redige, in collaborazione con la scuola, entro il 1° settembre di ogni anno, una programmazione oraria degli operatori, individuati anche in funzione del tipo di disabilità dell'alunno/a e delle sue peculiari esigenze, suddivisa in specifiche fasce orarie, in modo da garantire la massima assegnazione oraria possibile dell'organico, la disponibilità per effettuare le sostituzioni in modo tempestivo e la massima copertura del servizio nel rispetto del diritto allo studio di tutti gli alunni.
4. La programmazione oraria formulata deve consentire all'alunno/a con disabilità la piena fruizione delle attività didattiche e l'inclusione nel gruppo classe in qualsiasi fascia oraria e deve essere complementare e non alternativa al sostegno, ai sensi del comma 1 art. 4 e del comma 1 art. 11 del presente Regolamento.
5. La programmazione oraria di cui al punto 3, così come la scheda di cui al punto 1 lettera e), sono rese disponibili alle famiglie su loro richiesta, ai sensi della normativa vigente.
6. Per ogni singolo alunno/a sono riconosciute ulteriori ore "indirette" effettuate dall'OEPA per la programmazione e la progettazione degli interventi o per la partecipazione al lavoro di rete - ad esempio partecipazione ai Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e ai Gruppi di Lavoro Operativo (GLO) - secondo le indicazioni contenute nel contratto stipulato con l'Organismo.
7. Al fine di tutelare il diritto allo studio e la continuità didattica degli alunni e delle alunne con disabilità cui è destinato il Servizio, deve essere garantita l'erogazione e

liquidazione della totalità delle ore di servizio svolte in presenza, in Didattica a Distanza, in Didattica Digitale Integrata o per l'assistenza educativa domiciliare, ovvero la redistribuzione delle stesse ore sul plesso scolastico e su alunni che dispongono di un monte ore limitato e che svolgono l'attività in presenza. Ciò sempre attraverso modalità volte a favorire l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e la massima funzionalità del servizio. Le ore non erogate nel corso dell'anno per chiusure disposte dall'autorità sanitaria o per altre condizioni, che non è stato possibile riconvertire in altra forma o redistribuire ad altri alunni aventi diritto, in conformità di quanto previsto dall'art. 3 comma 6, possono essere erogate anche nei periodi di chiusura delle scuole, a titolo esemplificativo estivo o natalizio, qualora gli alunni frequentino campi o centri educativi estivi o invernali. In caso di assenza improvvisa o non programmata di uno o più alunni con disabilità, l'operatore OEPAAC svolgerà la propria attività nell'orario previsto, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione e/o rimodulazione delle ore, anche programmando e condividendo attività future da attuare con il gruppo classe degli/le alunni/e assenti, fermo restando che tale attività non può configurarsi come generico supporto alla classe nella corresponsabilità educativa, riconosciuta esclusivamente in capo al corpo docente.

8. L'Ufficio municipale competente provvede, laddove necessario o se richiesto, ad incontrare l'alunno/a e la sua famiglia prima dell'inizio dell'anno scolastico, fornendo loro tutte le informazioni che riguardano le modalità di espletamento del Servizio.

Articolo 10

Variatione o cessazione del Servizio nelle scuole capitoline

1. La scuola, la famiglia, l'OEPAAC, l'Organismo affidatario, l'Amministrazione e la ASL sono tenuti ad una reciproca informazione e al costante aggiornamento circa le condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato, considerando sempre prioritario il principio cardine della personalizzazione dell'intervento, anche ai sensi dell'art. 2 della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata con Legge n. 18/2009.
2. La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione scritta alla scuola e al Municipio competente, attraverso presentazione di modulo di rinuncia. Allo stesso modo, il Municipio, ricevuta comunicazione dalla scuola della ingiustificata assenza dell'alunno/a con disabilità per almeno 30 giorni consecutivi, può procedere, previa comunicazione scritta e comunque sentita la famiglia, all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

TITOLO III COMPITI E REQUISITI

Articolo 11

Compiti dell'OEPAC

1. L'OEPAC è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curricolari, docenti incaricati sul sostegno, specialisti della comunicazione e collaboratore scolastico. L'attività dell'operatore contempla il supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione, integrando anche le attività del collaboratore scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative e di settore. Il ruolo dell'OEPAC è fondamentale per la totale inclusione dell'alunno/a con disabilità nell'arco del percorso scolastico.
2. L'intervento dell'OEPAC è personalizzato ai bisogni specifici di ogni alunno/a con disabilità, con lo scopo di supportare l'alunno/a negli aspetti delle funzionalità compromesse e a rafforzare l'alunno/a nel potenziamento delle capacità residue alla luce di quanto previsto nel PEI e di favorire, attraverso l'esperienza educativa, il pieno inserimento dell'alunno/a nella comunità scolastica.
3. L'OEPAC ha il compito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base del monte ore assegnato di:
 - a. coadiuvare il collaboratore scolastico nell'accoglienza dell'alunno/a con disabilità all'entrata a scuola aiutandolo/a sia nella deambulazione sia nella gestione di eventuali ausili;
 - b. collaborare con l'insegnante, curricolare e/o incaricato del sostegno, nelle attività educative e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche in quelle che richiedono una facilitazione socio-relazionale e/o nella comunicazione, sia che esse si svolgano in aula, sia che esse si svolgano nei laboratori, in palestra, a mensa, ecc.;
 - c. svolgere attività di supporto durante le lezioni, proponendo i contenuti presentati dall'insegnante in un linguaggio o canale più accessibile (es: immagini e schemi durante le spiegazioni);
 - d. favorire la coerenza tra interventi riabilitativi e attività didattico-educativa, nel quadro generale di un progetto complessivo di vita della persona con disabilità;
 - e. favorire la relazione degli alunni con disabilità e incoraggiare la socializzazione per promuovere l'espressione delle potenzialità personali, proponendosi come "traduttore" e ponte, ove necessario, con i compagni di classe;
 - f. affiancare l'alunno/a con disabilità durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione ed autonomia, fornendo il supporto necessario e operando per favorire una corretta educazione alimentare e un buon rapporto con il cibo durante il momento della mensa;
 - g. assistere l'alunno/a con disabilità nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentono il recupero e/o la conquista dell'autonomia come previsto nel PEI, affiancando e non sostituendo il collaboratore scolastico, che ne è responsabile ai sensi della Circolare del MIUR

- n. 3390 del 30 novembre 2001, nelle attività inerenti all'assistenza di base e l'igiene della persona;
- h. assicurare collaborazione per l'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nello spostamento nei locali all'interno della scuola e nelle attività di particolare disagio;
 - i. partecipare a pieno titolo ai GLO e a tutte le attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti riferite all'alunno/a con disabilità, singolarmente e/o riuniti negli Organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o centri convenzionati e con i servizi territoriali che hanno, a vario titolo, in carico l'alunno/a;
 - j. partecipare ai Gruppi per l'Inclusione scolastica degli alunni assegnati;
 - k. partecipare, in continuità con il coordinatore dell'Organismo, alla stesura del PEI contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
 - l. collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, alla luce delle indicazioni del coordinatore dell'Organismo e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno/a con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel PEI;
 - m. accompagnare, nell'ambito della realizzazione del PEI, l'alunno/a con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate, quali attività didattiche all'esterno della scuola, gite o viaggi di istruzione e collaborare con il corpo docente per l'individuazione delle strategie più adatte nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno;
 - n. assicurare l'inclusione scolastica anche per l'assistenza dell'alunno/a con disabilità durante i viaggi d'istruzione;
 - o. collaborare, nelle forme e nei tempi concordati con il Municipio, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola, la famiglia e i servizi territoriali che mirano, congiuntamente, all'integrazione dell'alunno/a con disabilità in altre strutture del territorio;
 - p. curare, nell'ambito della realizzazione del PEI, le attività per favorire la partecipazione dell'alunno nei programmi educativi avviati dalla scuola, in rete con le strutture ricreative e culturali.
4. L'eventuale somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico da parte dell'OEPAC, salvo disponibilità dello stesso, è possibile alle seguenti condizioni, secondo le linee guida del MIUR e delle indicazioni degli Enti competenti:
- a. non deve richiedere competenze tecniche o discrezionalità;
 - b. deve essere richiesta e autorizzata formalmente dalla famiglia;
 - c. le modalità di somministrazione devono essere indicate dettagliatamente dal medico curante;
 - d. le modalità organizzative devono essere concordate con il Medico curante, l'Ufficio municipale, il Dirigente scolastico o Funzionario del Servizio Educativo/Scolastico, il Coordinatore dell'Organismo.

Nel caso la somministrazione richieda specifica formazione "in situazione", questa deve essere effettuata a scuola dal personale del Distretto Sanitario di riferimento o altro Medico competente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento ai contenuti della Determinazione Dirigenziale Regionale G09492 dell'11 luglio 2019 e relativi allegati.

Articolo 12

Requisiti dell'OEPAC

L'OEPAC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 relativamente alla definizione dei profili professionali e di specifici percorsi formativi, deve possedere i seguenti requisiti per lo svolgimento del servizio, salvo ulteriori indicazioni contenute nelle procedure di affidamento:

1. maggiore età;
2. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana, oppure cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 come modificato dall'art. 7 della Legge n. 97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE), con conoscenza certificata della lingua italiana (livello C2 del Quadro comune di riferimento europeo);
3. godimento dei diritti civili e politici; nel caso di cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
4. idoneità alla mansione;
5. assenza di condanne penali ai sensi della vigente normativa nazionale;
6. titolo di studio:
 - a. Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi socio-sanitari o Educatore professionale

oppure

- b. Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale congiunto a Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze dell'Educazione e della Formazione o Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche o similari

oppure

- c. Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale congiunto ad attestato di superamento di un corso di formazione per qualifica di Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione.

Nel caso di cittadini non italiani, è ritenuto valido il titolo di studio conseguito all'estero, equipollente ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Articolo 13

Inquadramento contrattuale dell'operatore OEPAC e clausola sociale

In considerazione della necessità di assicurare la continuità educativa, a salvaguardia degli alunni e del personale impiegato, in sede di presentazione dell'offerta e/o della presentazione della domanda per accreditarsi come previsto dal successivo art. 15, l'Organismo partecipante si impegna formalmente, con apposita dichiarazione, a garantire la permanenza in servizio dei lavoratori già operanti nel medesimo, salvo diversa volontà dei lavoratori interessati, secondo la normativa vigente e così come previsto dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

L'Organismo è tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui sopra e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

Ai fini del corretto inquadramento contrattuale dell'OEPAC, si dovrà fare riferimento al CCNL di settore e al relativo Contratto Decentrato Integrativo Regionale sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative e comunque alla normativa regionale di settore.

Articolo 14

Coordinatore del Servizio

1. L'Organismo nomina, al proprio interno, il Coordinatore del Servizio al fine di monitorare ed organizzare, unitamente alla famiglia, alla scuola e al Municipio, le attività di assistenza con il maggior livello possibile di efficienza delle risorse impiegate e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie del PEI di ciascun alunno/a. Il coordinatore predispone altresì una scheda individuale degli interventi programmati e svolti per ogni utente del servizio.
2. Possono svolgere tale incarico i soggetti in possesso di Diploma di Laurea triennale o Specialistica attinente alle materie psico/socio/pedagogiche ed una comprovata esperienza almeno triennale nella organizzazione, monitoraggio e valutazione del servizio e/o nel ruolo di coordinamento di servizi analoghi.

TITOLO IV

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLO STESSO - MONITORAGGIO E CONTROLLO

Articolo 15

Modalità di svolgimento del Servizio e procedure di affidamento dello stesso

1. Le modalità di svolgimento del servizio e le procedure di affidamento dello stesso, previste dall'ordinamento giuridico, devono garantire in ogni caso il rispetto dei principi costituzionali e delle norme internazionali di rango pattizio che pongono la persona con disabilità e i suoi diritti al centro di ogni scelta. Pertanto, sono in ogni caso requisiti essenziali del Servizio da prevedere in ogni procedura adottata:
 - la centralità dell'alunno/a con disabilità;
 - il coinvolgimento della famiglia nelle scelte che riguardano il minore;
 - la qualità, l'uniformità e la continuità del Servizio in favore degli alunni/e con disabilità garantite su tutto il territorio cittadino nel rispetto del principio di uguaglianza e pari opportunità;
 - il principio di "personalizzazione" dell'intervento sulle esigenze specifiche dell'alunno/a;

- l'impossibilità di comprimere le misure di intervento in favore dei minori con disabilità per esigenze di finanza pubblica;
 - la previsione obbligatoria di momenti di verifica e monitoraggio in merito alla modalità di svolgimento del Servizio, con il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, sia a livello municipale che capitolino;
 - l'abbattimento costante delle liste di attesa sull'assistenza scolastica, anche riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, prevedendo un monitoraggio costante della loro consistenza, sia a livello municipale che centrale, pubblicando sul sito internet del Comune e del Municipio, in forma anonima, la graduatoria delle domande degli aventi diritto in attesa di essere soddisfatte;
 - il divieto di assegnare un "range" predeterminato di ore prescindendo dai bisogni del minore ed esautorando la funzione centrale della valutazione tecnica;
 - il divieto di ogni previsione che comporti la possibilità di frequenza con orario ridotto per i discenti con disabilità o la possibilità di svolgere le attività fuori dalla classe in appositi laboratori, a meno che non lo preveda il PEI o che tali misure non derivino da specifiche esigenze dell'alunno/a.
2. Il "Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità" di cui al presente Regolamento può essere assicurato:
- in forma diretta, mediante un programmato e progressivo reclutamento e inserimento nella dotazione organica del personale non dirigente di Roma Capitale del relativo personale OEPAC;
 - mediante affidamento a soggetti del Terzo Settore, secondo le procedure di accreditamento previste dall'ordinamento vigente di cui al D. Lgs. n. 117/2017 ed al relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021;
 - con l'espletamento di una procedura pubblica, municipale o centralizzata, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.
- L'Amministrazione, con apposita deliberazione della Giunta Capitolina, approva le linee guida per la realizzazione del servizio OEPAC.
3. Con riferimento alle procedure di affidamento ad organismi del Terzo Settore, l'Amministrazione esercita la sua discrezionalità in ordine alla selezione dei soggetti erogatori del servizio nella fase della determinazione dei requisiti e dei criteri contenuti nell'avviso, al fine di assicurare agli alunni e alle alunne con disabilità e alle loro famiglie il miglior livello qualitativo, anche alla luce dei principi sopra elencati.
4. In ordine alle procedure indicate al comma 2, seconda alinea e al comma 3, si precisa che la scelta dell'organismo spetta, comunque, alla famiglia dell'alunno/o disabile, in ossequio al "principio dell'accomodamento ragionevole" di cui all'art. 2 della Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata con Legge n. 18/2009.
5. Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, l'Amministrazione opera in coerenza con il Piano per l'inclusione formulato da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, ai sensi dall'art. 8 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, anche attraverso la consultazione dei soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel processo che attiene il servizio di cui al presente Regolamento. Inoltre, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 16, "Monitoraggio del servizio", le prescritte attività possono costruire sistema metodologico di partecipazione teso al miglioramento del servizio da rendere all'utenza.

6. Le prestazioni devono essere eseguite da personale in possesso delle specifiche professionalità richieste o offerte contrattualmente e devono essere garantite, per il personale impiegato, l'applicazione della remunerazione prevista dal C.C.N.L. e dai Contratti e Accordi Collettivi Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative.

Articolo 16

Monitoraggio, controllo e sistema sanzionatorio. Rilancio del Gruppo di Lavoro per l'Integrazione Scolastica Dipartimentale (GLID)

1. Il Dipartimento Politiche Educative provvede al controllo, monitoraggio e valutazione qualitativa e quantitativa della esecuzione del servizio a livello cittadino, anche nell'ambito del Gruppo di Lavoro per l'Integrazione Scolastica Dipartimentale (GLID). La valutazione del servizio avviene con il coinvolgimento dei Municipi, delle istituzioni scolastiche e della Consulta Cittadina delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie, dei TSMREE, delle ASL, delle Associazioni Sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative e di un rappresentante delle famiglie di persone con Disabilità tra quelli delegati dal GLH d'Istituto al GLIM, per ogni Municipio.
2. Il controllo sul regolare e corretto svolgimento delle prestazioni attribuite all'OEPAC è attribuito al Municipio che, in caso di inadempienze o violazioni di legge, provvede ad irrogare le sanzioni previste nel contratto e dall'ordinamento giuridico.
3. Il sistema di cui al punto 1) dovrà consentire il rilevamento dei dati in modo uniforme su tutto il territorio cittadino con particolare riferimento al monitoraggio costante della presenza di eventuali liste di attesa sul Servizio, anche riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione.
4. I dati raccolti vengono pubblicati e resi disponibili, anche su base storica, sul sito di Roma Capitale entro la fine del mese di marzo di ogni anno.
5. Tali dati saranno tenuti in appropriata considerazione anche in sede di predisposizione degli atti relativi alla modalità di gestione e realizzazione del Servizio, al fine di ricavarne ogni possibile miglioramento per il futuro anche in termini di procedure adottate.

Articolo 17

Istituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Scolastica Municipale (GLIM)

1. È istituito in ogni Municipio un Gruppo di Lavoro per l'Inclusione Scolastica Municipale (GLIM) con il compito di monitorare e verificare il corretto svolgimento del Servizio in termini di qualità, di uniformità e di continuità educativa nel prioritario interesse di tutti gli alunni con disabilità del territorio di riferimento. Il GLIM è composto dal Direttore della Direzione Socio-Educativa Municipale o da un suo delegato, dal referente dell'Ufficio di Piano o da un suo delegato, dagli uffici dell'area socio-educativa referenti per il Servizio che relazionano anche sulle eventuali criticità manifestate dalle singole famiglie sul caso concreto, dal TSMREE della ASL territorialmente competente, dalle Funzioni Strumentali, dalle Dirigenti

Scolastiche e dalle POSES, dalla Consulta Municipale delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie o, in caso di mancata costituzione della stessa sul territorio, dalla Consulta Cittadina delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie, dai rappresentanti delle famiglie presenti nei GLH d'Istituto e dagli Enti Gestori del Servizio operanti sul territorio. Sono invitati permanentemente alle riunioni del GLIM, e possono richiederne la convocazione se necessario, il/la Presidente del Municipio o un suo delegato/a nonché i/le Presidenti delle Commissioni Scuola e Politiche Sociali Municipali.

2. Il GLIM è convocato obbligatoriamente almeno tre volte l'anno dal Direttore di Direzione Socio-Educativa o da un suo delegato/a, sentito il/la Presidente del Municipio, ed ha l'obbligo di monitorare il servizio sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo nel rispetto dei principi di accessibilità per tutti/e, uniformità e continuità educativa. Il GLIM verifica lo stato delle eventuali liste di attesa, anche riferite ad alunni e ad alunne di nuova certificazione, o delle integrazioni orarie richieste dai singoli alunni ancora non autorizzate, armonizza le iniziative dell'Amministrazione municipale con le esigenze di inclusione reale della comunità studentesca con disabilità del territorio; discute i singoli casi in cui si rilevino particolari criticità; in caso di violazioni chiede che vengano disposte le verifiche e che vengano mosse le relative contestazioni e le eventuali conseguenti sanzioni; informa il Dipartimento Politiche Educative di Roma Capitale di eventuali criticità tali da richiedere l'intervento dell'Amministrazione Centrale.

Articolo 18

Divieti

1. È fatto divieto all'OEPAC di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee al servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione dell'alunno/a, senza preventivo accordo con l'Ufficio municipale competente o con la scuola. Tale preventivo accordo dovrà essere comunicato all'OEPAC per il tramite del proprio datore di lavoro.
2. È fatto divieto ai familiari e alla scuola di richiedere prestazioni che non rientrano nel PEI.
3. È fatto divieto alla scuola di utilizzare l'OEPAC per svolgere interventi non previsti dalle specifiche contrattuali come ad esempio per funzioni didattiche, non proprie della professione, o con studenti non aventi diritto al servizio, salvo se finalizzate all'attuazione del PEI per l'inclusione e per l'autonomizzazione dell'alunno con disabilità ovvero salvo che non rientri in un progetto di rimodulazione delle ore non utilizzate da svolgersi in favore dell'alunno/a o del gruppo classe.
4. È fatto divieto alla famiglia, alla scuola e all'OEPAC, di modificare lo schema orario concordato senza la preventiva condivisione con il Coordinatore OEPAC dell'Organismo.

Articolo 19

Disposizioni finali e norme transitorie

1. Gli affidamenti del servizio avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi validi fino a scadenza contrattuale.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2019 il profilo di funzionamento ha sostituito la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Il profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare, disciplinata dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 66 secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF).
3. Il modello aggiornato della scheda per l'assegnazione oraria agli alunni da utilizzarsi in tutti i Municipi - correlata alla certificazione ovvero al Profilo di funzionamento - viene predisposta, sentita la Consulta Cittadina delle Persone con Disabilità e delle loro Famiglie, dal Dipartimento di concerto con gli Uffici ed Enti competenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.

Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 21 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Barbato, Casini, De Priamo, Leoncini, Mussolini e Rocca.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Angelucci, Baglio, Biolghini, Bonessio, Celli, Ciani, Cicculi, Converti, Corbucci, Fermariello, Luparelli, Melito, Michetelli, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 20.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 30 aprile 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 maggio 2022.

Li, 29 aprile 2022

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano